

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA CONSORTILE

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Denominazione e forma giuridica	INTERFIDI SCARL-Società consortile a resp. limitata
Sede legale	Viale Virgilio 35 74121 Taranto (TA)
Recapito telefonico	099 337026
Email	info@interfidi.eu
PEC	interfidi@pec.interfidi.eu
CodiceFiscale e PartitaVA	02111070732
R.E.A.	TA 110143

Iscritto nell'Albo Unico art.112 del D. Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario).

Compilare nel caso di Offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Cliente:

Nome/Denominazione: _____

Telefono _____

E-mail: _____

Qualifica (da barrare):

- socio/dipendente/collaboratore di agenzia in attività finanziaria iscritta nell'elenco al n. _____
- subagente dell'agenzia in attività finanziaria _____ e iscritto nell'elenco al n. _____
- mediatore finanziario iscritto nell'elenco al n. _____
- dipendente di INTERFIDI SCARL
- ente convenzionato INTERFIDI SCARL per la raccolta delle domande di garanzia
- altro _____

Dati identificativi del Cliente a cui è stato consegnato il presente Foglio Informativo:

Denominazione sociale: _____

Nome e cognome: _____

Luogo e data di ricezione: _____

Firma Cliente _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di Interfidi Scarl consiste in via prevalente nell'attività di rilascio di garanzie su finanziamenti bancari.

Che cos'è una prestazione di garanzia?

La garanzia è l'impegno, assunto da Interfidi Scarl su richiesta del Cliente, di far fronte ad eventuali inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Cliente (ossia, il debitore principale) e garantite, appunto, dal Confidi e da eventuali ulteriori garanti. La garanzia si configura nei confronti del Cliente come un "credito di firma".

Se il Cliente e gli eventuali ulteriori garanti sono inadempienti, Interfidi Scarl paga al beneficiario della garanzia quanto dovuto in dipendenza e nei limiti della garanzia prestata.

Effettuato il pagamento della garanzia, Interfidi Scarl ha il diritto di procedere anche giudizialmente nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti per ottenere il rimborso di quanto pagato, degli interessi e delle spese.

Il pagamento della garanzia da parte del Confidi determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito di cassa".

Quali tipologie di garanzia ci sono?

➤ Per natura dell'obbligazione garantita

Le garanzie si distinguono in FINANZIARIE o COMMERCIALI.

Le **GARANZIE FINANZIARIE** garantiscono il rimborso del finanziamento/affidamento concesso da banche o altri istituti finanziari al cliente. Di norma, sono regolamentate da apposite convenzioni che Interfidi stipula con le banche o gli istituti finanziari.

Le **GARANZIE COMMERCIALI** (successivamente definite anche Fideiussioni Commerciali) sono rilasciate a fronte di operazioni aventi natura commerciale. Si dividono in due grandi gruppi:

- **del DARE:** l'obbligazione garantita è il pagamento di una certa somma di denaro entro certi termini;
- **del FARE:** l'obbligazione garantita è l'esecuzione corretta ed entro certi termini di un lavoro o una fornitura di beni o servizi stabilita contrattualmente.

➤ Per tempistica di escussione

Le garanzie possono essere A PRIMA RICHIESTA o SUSSIDIARIE.

La **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA** è una garanzia "diretta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile". Interfidi, quindi, si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta per conto del cliente versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali coobbligati.

Nel caso di rilascio di una **GARANZIA SUSSIDIARIA**, invece, Interfidi Scarl si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca o gli altri soggetti abbiano esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati.

Quali sono le caratteristiche della garanzia?

La garanzia è **accessoria** rispetto all'obbligazione principale assunta dal soggetto garantito (che, di norma, è il finanziamento concesso da parte di banche o altri soggetti). Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo, la garanzia di Interfidi Scarl non è valida nel caso in cui il Cliente non effettui il pagamento degli oneri, a qualunque titolo, dovuti a Interfidi.

Le garanzie rilasciate da Interfidi Scarl **possono essere assistite**, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, **dalla riassicurazione/controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96 (FdG), dalla controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o dalle controgaranzie/agevolazioni di altri fondi pubblici**.

In questi casi il Cliente dovrà acconsentire a fornire a Interfidi Scarl tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette controgaranzie/agevolazioni.

Quali rischi ci sono per il Cliente?

Il principale rischio per il Cliente è rappresentato dalla restituzione al Confidi degli importi pagati da quest'ultimo, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora, a seguito dell'avvenuta escusione da parte del la banca o di altro soggetto beneficiario.

In caso di mancato o anche solo ritardato adempimento delle proprie obbligazioni, il Cliente, qualora fosse socio del Confidi, potrà essere escluso dalla compagine sociale di Interfidi Scarl, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento soci tempo per tempo vigenti e disponibili per la consultazione sul sito internet www.interfidi.eu.

A titolo indicativo e non esaustivo, la controgaranzia/riassicurazione del FdG e/o di altri fondi pubblici comporta l'ulteriore rischio per il Cliente di essere sottoposto alla revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare all'Amministrazione competente il valore dell'"equivalente sovvenzione" (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Interfidi Scarl può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo.

Nessuno è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di Interfidi costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di Interfidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.

L'unica eccezione rispetto a quanto sopra esposto è costituita dalla richiesta da parte del cliente di prodotti collegati alla pratica di garanzia, che possono essere richiesti direttamente dal Cliente e prevedere il versamento di compensi ulteriori. Tali compensi di sono dettagliati nei rispettivi Fogli Informativi che Interfidi Scarl deve consegnare al Cliente e non sono riportati nel presente Foglio Informativo.

Per richiedere l'intervento della garanzia di Interfidi è necessario preliminarmente e di norma **diventare Socio** di Interfidi.

1. COSTI PER LA GARANZIA

I costi che il Cliente deve sostenere per il rilascio della garanzia si dividono in:

1. quote sociali;
2. commissioni di istruttoria
3. commissioni di garanzia.
4. commissioni per gestione posizione Mcc

1.1. QUOTE SOCIALI

Il rapporto quote sociali/garanzie in essere pari a 250€ e dovrà essere mantenuto per l'intero rapporto sociale.

Ne consegue che in caso di nuove richieste di garanzia, Interfidi richiede l'integrazione delle quote sociali solo se tale rapporto venga meno. Qualora questo rapporto sia già rispettato, al Cliente non è richiesta alcuna integrazione per la garanzia in proposta.

Le quote sociali sono dovute solo in caso di positivo rilascio della garanzia. Il pagamento delle stesse dovrà essere effettuato congiuntamente al riconoscimento delle commissioni al Confidi.

Le quote sociali sono trasferibili e/o rimborsabili **solo** nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento soci di Interfidi, disponibili sul sito internet www.interfidi.eu.

Il Cliente può comunque decidere di diventare socio del Confidi anche senza richiederne i servizi.

1.2. COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA

Le commissioni di istruttoria remunerano i costi sostenuti dal Confidi per l'istruttoria della richiesta.

Sono fissate nella quota fissa di 300€ per i diritti di segreteria più eventuali servizi accessori fino a un massimo di 900€, più un'eventuale percentuale compresa tra lo 0,50% e il 2,00% in caso di collocamento del prodotto oltre che l'1% del valore totale dell'obbligazione richiesta per l'apporto al Fondo Rischi.

Le commissioni di Istruttoria sono versate solo in caso di esito positivo della concessione della garanzia.

INTERFIDI Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi a r.l.

Viale Virgilio,35 – 74121 Taranto –tel. 099/337026

P.Iva: 0211070732 - Capitale Sociale € 166.686,91

Iscritta nell'Elenco di cui all'art. 112, comma 1, del d.lgs. 385/1993 al n. 84

PEC Mail: interfidi@pec.interfidi.eu | Codice Destinatario: KRRH6B9

1.3. COMMISSIONI DI GARANZIA

Le commissioni di garanzia remunerano in parte il rischio assunto da Interfidi per la garanzia prestata, ossia il rischio di perdita derivante dall'inadempimento, da parte del Cliente, dell'obbligazione assunta dallo stesso e, in parte, i costi di gestione della garanzia stessa durante tutta la sua durata.

Sono dovute *una tantum* e in via anticipata al momento del rilascio della garanzia:

- per il tramite della banca o dell'intermediario finanziario convenzionato a mezzo bonifico bancario, a seguito di invio di nullaosta da parte di Interfidi, in cui vengono dettagliate le differenti voci dei compensi
- Le commissioni di garanzia sono calcolate su base fissa e variabile rispetto al valore del finanziamento, considerando il periodo di ammortamento, la forma tecnica e la classe di valutazione dell'impresa definita a seguito dell'analisi economico finanziaria ed andamentale della stessa.
- Le percentuali e gli importi indicati nella tabella sottostante, si riferiscono all'importo del finanziamento erogato dall'istituto di credito e garantito da Interfidi con la presenza della riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/1996

Descrizione Voci			Importo / Percentuale			
Classe di Valutazione Interfidi (1)			A	B	C	
Commissione di collocamento (eventuale)			Max 2%			
Apporto al Fondo Rischi			1% (0,50% per investimento)			
Commissioni di Produzione (2)	Chirografario	Parte fissa (una tantum)	1%			
		Parte variabile (su base annua)	0,36%	0,42%	0,50%	
Diritti di segreteria (3)			300€ - 900€			
Capitale sociale (4)			250€			

1) La classe di valutazione Interfidi è legata al modello di Rating del Fondo Centrale di Garanzia e corrisponde a: A per le fasce 1 e 2 B per la fascia 3, C per la fascia 4 e 5 (fascia 5 ammissibile previa valutazione).

2) La parte fissa della commissione di produzione è aumentata dello 0,75% in caso di assenza della riassicurazione del FdG ex legge 662/1996. La parte variabile della Commissione di produzione è determinata moltiplicando la percentuale indicata nella tabella per il numero di anni di durata del finanziamento erogato, fino a 5 anni per i finanziamenti chirografari e a 10 anni per i finanziamenti ipotecari; per gli anni successivi le percentuali sono dimezzate.

3) I costi di segreteria variano a seconda degli eventuali per l'impostazione della documentazione finale da consegnare alla Banca e vengono definiti con il cliente al momento della sottoscrizione del contratto.

4) consegnare alla Banca e vengono definiti con il cliente al momento della sottoscrizione del contratto.

5) Il Capitale Sociale è suddiviso in quote, ciascuna di importo pari a euro 250. Per diventare socio occorre versare almeno una quota. Il Capitale Sociale è l'unica voce di spesa restituibile al Cliente nei casi, modi e termini indicati nello Statuto sociale.

Estinzione anticipata: In caso di estinzione anticipata dell'obbligazione assunta, le commissioni non sono restituite.

1.4. COMMISSIONI PER LA GESTIONE DELLA POSIZIONE MCC

Le commissioni per la Gestione della posizione Mcc sono determinate a giudizio insindacabile del Confidi entro l'importo massimo di 2.000€ secondo la tabella qui indicata:

<u>Tipologia operazione</u>	<u>Importo finanziato</u>	<u>Modalità di calcolo</u>	<u>Commissioni o floor/cap</u>
Importo ridotto	Fino a 100.000€	Forfait	150 euro
Operazioni con durata inferiore	Fino a 1.000.000 euro	0,30% importo finanziato	Floor 250 euro Cap 1.000 euro

INTERFIDI Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi a.r.l.

Viale Virgilio, 35 – 74121 Taranto – tel. 099/337026

P.Iva: 02111070732 - Capitale Sociale € 166.686,91

Iscritta nell'Elenco di cui all'art. 112, comma 1, del d.lgs. 385/1993 al n. 84

PEC Mail: interfidi@pec.interfidi.eu | Codice Destinatario: KRRH6B9

o uguale a 18 mesi	Superiore a 1.000.000 euro	Forfait	1.500 euro
Operazioni con durata superiore a 18 mesi	Fino a 2.000.000 euro	0,40% importo finanziato	Floor 400 euro Cap 1.500 euro
	Superiore a 2.000.000 euro	Forfait	2.000 euro

L'importo esatto di tali spese è, comunque, quantificato in fase di istruttoria con relativa voce di costo specificata nel preventivo del costo della garanzia consortile consegnato e sottoscritto dal cliente.

Qualora il Cliente decida di non perfezionare l'operazione finanziaria garantita e deliberata dal Confidi e/o dall'Istituto di Credito e già ammessa, anche senza delibera Consiglio di Gestione, al Fondo Centrale di Garanzia, egli sarà tenuto a versare, per ciascuna forma tecnica non perfezionata, una penalità di importo pari alla somma delle due seguenti voci:

- 1) mancato perfezionamento presso il FdG: euro 300,00 (ove dovuta al FdG)
- 2) ristoro al Confidi dei costi di Service sostenuti per l'accesso al FdG secondo la tabella di cui sopra.

2. ALTRE SPESE E TRATTENUTE

Per ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza Interfidi è tenuto a comunicare alle banche e agli altri soggetti gli oneri di sua competenza rientranti nel calcolo del TAEG dell'operazione.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), oltre ad essere consegnato insieme al presente Foglio Informativo, può essere consultato sul sito di Interfidi Scarl www.interfidi.eu. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della categoria della propria operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca, comprensivo degli oneri di Interfidi, non sia superiore.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI GARANZIA

Interfidi Scarl inoltra, in assenza di diverse istruzioni scritte da parte del Cliente, la delibera di garanzia alla banca o all'altro soggetto beneficiario solo in caso di esito positivo dell'istruttoria.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il contratto s'intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte di Interfidi Scarl al Cliente e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o di altri soggetti beneficiari della volontà di non concedere il finanziamento garantito, in caso di garanzie finanziarie, di non procedere con il contratto e/o con la garanzia di Interfidi, in caso di garanzie commerciali.
- mancato pagamento da parte del Cliente a Interfidi Scarl delle commissioni di garanzia e/o delle quote sociali.

Variazione delle condizioni contrattuali: Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93, le condizioni contrattuali possono essere variate unilateralmente da Interfidi Scarl con adeguata comunicazione scritta inviata al Cliente con preavviso minimo di due mesi; il Cliente che non accetta la variazione, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità, previo rimborso di tutto quanto dovuto a Interfidi Scarl e/o integrale adempimento delle obbligazioni garantite da Interfidi Scarl.

Recesso: Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, previa liberatoria di Interfidi Scarl rilasciata dalla banca o da altro

INTERFIDI Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi a r.l.

Viale Virgilio, 35 – 74121 Taranto – tel. 099/337026

P.Iva: 02111070732 - Capitale Sociale € 166.686,91

Iscritta nell'Elenco di cui all'art. 112, comma 1, del d.lgs. 385/1993 al n. 84

PEC Mail: interfidi@pec.interfidi.eu | Codice Destinatario: KRRH6B9

soggetto beneficiario della garanzia. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi con lettera raccomandata o tramite PEC.

In caso di recesso dal contratto di garanzia (sempre previa liberatoria di Interfidi Scarl rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia) non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per la prestazione di garanzia a qualsiasi titolo.

Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento in garanzia del Confidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte della banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilito.

Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa dalla banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e il Confidi rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del pagamento in favore della banca o del soggetto beneficiario della garanzia, il credito di firma (garanzia) vantato da Interfidi Scarl si trasforma in un credito di cassa che Interfidi vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti coobbligati.

Il Cliente autorizza Interfidi a pagare alla banca o ad altro soggetto beneficiario della garanzia qualunque somma richiesta nei limiti dell'importo garantito senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione né di dimostrazione delle ragioni di credito del beneficiario. Il Cliente esonerà Interfidi dal fornirgli notizia dell'avvenuto pagamento, tenendolo indenne da ogni conseguenza dovesse derivare da tale mancata comunicazione. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che il pagamento eventualmente richiesto a Interfidi non potrà essere impedito e/o ritardato da qualsiasi opposizione proposta, in qualsiasi forma, dal Cliente o da terzi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escusione della garanzia: Il credito di cassa vantato dal Confidi verso il Cliente a seguito dell'escusione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte della banca o di altro soggetto si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente o dagli eventuali altri garanti o coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Procedure di Reclamo: Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi.

La procedura è **gratuita** per il Cliente, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Il Cliente può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R a "InterfidiScarl – c.a. Ufficio Reclami – Viale Virgilio, 35 – 74121 Taranto" o via e-mail all'indirizzo: reclami@interfidi.eu.

Interfidi evade la risposta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il Confidi dà ragione al Cliente, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Per le sole operazioni di garanzia su finanziamenti/affidamenti nonché sui finanziamenti erogati direttamente da Interfidi, il Cliente, se non soddisfatto o in caso di mancata risposta tempestiva di Interfidi, prima di ricorrere alla competente autorità giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**¹. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può:

consultare la guida disponibile sul sito di Interfidi www.interfidi.eu.

- chiedere informazioni alla Rete Distributiva di Confidi;
- accedere al sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
- chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia (cfr. elenco pubblicato sul sito sopra elencato).

Anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e il Confidi possono ricorrere:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione senza finalità di lucro per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- oppure ad un altro **organismo** iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.